

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5328 R	1° ottobre 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 20 novembre 2002 concernente la modifica della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3 giugno 2002, della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 14 dicembre 1965 e della Legge sull'avvocatura (LAvv) del 16 settembre 2002

1. In data 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3 giugno 2002.

La Lag disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1).

Ai sensi dell'art. 7 Lag, entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata (cpv. 1).

La **retribuzione** è decisa dall'autorità di concessione mediante decreto succintamente motivato con l'indicazione dei rimedi di diritto e degli estremi e dei principi della rifusione per la persona beneficiaria (cpv. 2).

Il decreto è intimato al patrocinatore, alla persona beneficiaria ed allo Stato (cpv. 3).

Ex art. 36 Lag, contro la decisione di retribuzione possono ricorrere:

- a) la persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria;
- b) il patrocinatore designato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria;
- c) lo Stato (cpv.1).

Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione al **Consiglio di moderazione**, il quale decide inappellabilmente dopo aver sentito le parti interessate e lo Stato (cpv. 2).

Con l'introduzione della Lag sono state abrogate alcune disposizioni della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 14 dicembre 1965 e segnatamente gli art. 36, 37 e 38 (capitolo VIII - onorario del patrocinatore d'ufficio) e l'art. 46.

2. In data 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sull'avvocatura (LAvv) del 16 settembre 2002.

Ai sensi dell'art. 13 LAvv, ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone (cpv. 1).

La **rimunerazione** è stabilita dagli artt. 36 e seguenti della LGT (cpv. 3), che nel frattempo erano stati abrogati, contestualmente all'entrata in vigore della Lag.

Con l'introduzione della LAvv è stato modificato l'art. 37 LGT - già abrogato, come visto, dall'entrata in vigore della Lag - che ha assunto il seguente tenore:

*contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle istituzioni possono ricorrere, entro 15 giorni, alla **Commissione di verifica**.*

3. L'art. 37 LAvv e l'art. 36 Lag sono in evidente contrasto. Come osserva il messaggio in oggetto si impone un intervento chiarificatore del legislatore.

Contrariamente alla soluzione proposta nel messaggio del CdS n. 5328, nell'evenienza concreta si ritiene tuttavia più opportuno mantenere quale Autorità di ricorso in materia di decisioni di retribuzione del patrocinatore d'ufficio il **Consiglio di moderazione**, come del resto accade attualmente, e non la Commissione di verifica.

Come giustamente rilevato anche dall'attuale Presidente del Tribunale d'appello, è infatti *"estranea al sistema la facoltà di impugnare una decisione giudiziale davanti a una commissione dell'Ordine degli avvocati"*.

Per questo motivo, si propone quindi di lasciare invariato il testo dell'art. 36 Lag, limitandosi ad **abrogare nuovamente l'art. 37 LTG**.

Occorre inoltre correggere il riferimento dell'art. 13 cpv. 3 della LAvv - che attualmente richiama gli artt. 36 e segg. della LGT, abrogati il 3 giugno 2002 - rinviando alla Lag e precisamente:

Art. 13 cpv. 3 LAvv

La remunerazione è stabilita dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

* * * * *

In conclusione si chiede l'abrogazione dell'art. 37 LTG e la modifica dell'art. 13 cpv. 3 LAvv, e meglio come dall'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Dafond - Dell'Ambrogio - Duca Widmer -

Genazzi - Ghisletta D. - Mellini - Pantani -

Pedrazzini - Quadri - Righinetti

Disegno di

LEGGE

- ◆ **sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965; modifica**
- ◆ **sull'avvocatura del 16 settembre 2002; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 novembre 2002 n. 5328 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° ottobre 2003 n. 5328 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 37

Abrogato

II.

La Legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3

³La remunerazione è stabilita dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.